

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2225)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1962

Modificazioni allo Statuto regionale della Valle d'Aosta in relazione all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.)

ONOREVOLI SENATORI. — La radicale riforma di struttura nel settore elettrico che si attua con l'introduzione della riserva all'E.N.E.L. della gestione di tutte le attività elettriche, dalla produzione alla vendita, pone irrimediabilmente l'esigenza di riformare, in correlazione, tutta la disciplina legislativa del settore che è stata condizionata in misura determinante da una diversa strutturazione.

In particolare gran parte delle prerogative e dei diritti, di svariato contenuto, che sono stati riconosciuti ad Enti pubblici e che hanno avuto determinato contenuto e hanno risposto a specifici criteri politico-amministrativi — proprio perchè innestati in una caratteristica articolazione del settore elettrico (contemporanea gestione pubblica, privata e mista) — vengono ora a perdere la loro intrinseca giustificazione ed utilità di fronte al varo della gestione unica di Stato.

Indispensabile quindi affrontare immediatamente il lavoro di radicale revisione di alcuni istituti giuridici e di parecchie di-

sposizioni attualmente vigenti allo scopo di rendere del tutto operativa la riforma che si intende attuare. E questo anche al fine di far sgomberare il terreno da questioni interpretative ed applicative e dai temibili conflitti di competenza che, inevitabilmente, si manifesterebbero ove l'area normativa riflettente la nazionalizzazione della energia elettrica non si dovesse subito presentare con i necessari aspetti di chiarezza e di logica sistematica. Del resto ove così non si procedesse, le vestigia di una disciplina giuridica (approvata in relazione a presupposti del tutto differenti e ad una situazione materialmente non più esistente) oltre che apparire macroscopicamente anacronistiche, verrebbero a gravemente ferire la coerenza del nuovo sistema e a rendere perplessa la sua pratica attuazione.

In particolare difficili problemi interpretativi ed ipotesi di macchinosi adattamenti legali-amministrativi si prospettano in relazione allo specifico problema che è al centro del presente disegno di legge, ove non si provvedesse ad eliminare le stridenti anomalie che appaiono raffrontando alcune

disposizioni dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), e la disciplina che emerge dalla nazionalizzazione delle imprese elettriche e dalla loro gestione unitaria da parte dell'E.N.E.L.

Lo Statuto della Valle d'Aosta contiene un singolare istituto — che è assolutamente straordinario anche rispetto all'ordinamento giuridico nazionale — il quale si riflette direttamente nel settore delle utilizzazioni idroelettriche. In base a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 dello Statuto, la Valle è infatti titolare di un generale diritto di concessione di tutte le acque ivi esistenti sfruttabili per uso idroelettrico e la concessione — che è gratuita e di durata novantanovenale — ha avuto decorrenza dal 7 settembre 1945, comprendendo sia le acque che a tale data erano già state concesse dallo Stato, sia quelle ancora disponibili.

Per le prime, il diritto della Valle è transitoriamente sospeso ed avrà contenuto pieno via via che le concessioni statali già rilasciate verranno a scadere. Delle acque così concesse la Valle può fare un duplice uso: può utilizzarle direttamente; può farne oggetto di subconcessioni.

Se tale disciplina dovesse permanere anche dopo che sarà attuata la gestione unitaria elettrica a mezzo dell'E.N.E.L., è intuitivo che un regime del genere costituirà, specialmente sul piano produttivo, una gravissima deroga.

Per esempio l'E.N.E.L. dovrà considerarsi subconcessionario della Valle; è la Valle e non l'E.N.E.L. che subentra nelle concessioni in atto che vengono a cessare; le subconcessioni continueranno ad avere una scadenza; la Valle potrà rilasciare ad altri soggetti subconcessioni idroelettriche, eccetera.

Che una situazione del genere possa indefinitivamente permanere — data la durata novantanovenale della concessione valdostana — rappresenta una vera e propria contraddizione dei presupposti e delle finalità della riforma nazionalizzatrice. Onde è dovere del legislatore provvedere ad allineare il regime della Valle a quello che vie-

ne posto su tutto il territorio dello Stato, tuttavia riconoscendo doverosamente alla Regione adeguati benefici sostitutivi.

A questo proposito va osservato che la Valle, secondo calcoli attendibili e aggiornati, può ancora disporre il rilascio di subconcessioni per una producibilità media annua di circa due miliardi di Kwh.

È stato infatti stimato che la Valle ha risorse idrauliche per una producibilità di oltre 5 miliardi annui di Kwh e la produzione degli impianti attualmente esistenti si aggira sui 3 miliardi all'anno. È quindi ancora in gioco una notevole produzione idroelettrica che è bene assicurare alla gestione diretta dello Stato, eliminando l'intermediazione ovvero una diversa destinazione regionale.

Per quanto riguarda l'attuale diritto della Regione a realizzare e gestire direttamente centrali idroelettriche, va rilevato che finora la Valle non ha dato vita ad alcuna sua iniziativa e si è limitata ad esercitare la facoltà di rilasciare subconcessioni.

Il presente disegno di legge costituzionale è quindi centrato soprattutto sulla soppressione della suddetta concessione regionale e, pertanto, sull'abrogazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto.

In luogo di tale diritto, la misura sostitutiva da adottare, semplice e sicuramente apprezzabile anche nell'interesse della Valle, appare essere quella di riconoscerle la facoltà — che del resto è già prevista a favore della consorella regione del Trentino-Alto Adige — di istituire un'imposta fino ad un massimo di lire 0,10 per Kwh prodotto nella Valle. Un'imposta del genere, sulla base della produzione attuale, darebbe un gettito annuo di circa 300 milioni destinati poi ad aumentare via via che si realizzino nuovi impianti: con un sicuro e periodico gettito di tale entità è indubbio che la Valle potrà attuare quegli interventi stimolatori sulle iniziative economiche locali che avrebbe potuto, in teoria e certamente con minore efficacia, realizzare attraverso una particolare politica di rilascio delle subconcessioni.

Da tenere presente, sul piano finanziario, che la Valle anche perdendo la concessione delle acque regionali, conserva l'attribuzione, come già disposto dallo Statuto, dei nove decimi del canone governativo che grava sugli impianti idroelettrici (sia su quelli esistenti come su quelli futuri) per effetto dell'articolo 12, ultimo comma, norma che non viene modificata.

Pur cessando di essere titolare della disponibilità delle acque regionali è tuttavia opportuno che la Valle, a tutela dei suoi interessi generali e delle caratteristiche dei luoghi, abbia facoltà di intervento a scopo illustrativo ed orientativo, in tutte le future procedure per il rilascio di nuove concessioni idroelettriche: in tal senso si provvede con quanto disposto all'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 e primo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 2.

All'articolo 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Nei riguardi delle domande di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Valle ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed eccezioni in qualsiasi momento fino alla emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

« Il Presidente della Giunta regionale od un suo delegato è invitato a partecipare, con voto consultivo, alla riunione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella

quale sono esaminate le domande indicate nel comma precedente ».

Art. 3.

All'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente capoverso:

« La Valle può stabilire un'imposta, in misura non superiore a lire 0,10 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nella Regione con utilizzazione di forze idrauliche locali ».

Art. 4.

È soppressa la lettera *d*) dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

I provvedimenti emanati in base a tale disposizione sono abrogati.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni statali e regionali contrarie ed incompatibili con la presente legge.